

**Nota al Decreto Ministeriale 26 novembre 2010 – Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale, ai sensi dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009 n. 42.**

(Maria Piera Pastore – 15 settembre 2011)

In sintesi:

L'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 prevede una ricognizione degli interventi infrastrutturali ai fini della perequazione infrastrutturale.

Per realizzare la perequazione infrastrutturale è necessario individuare la percentuale di fabbisogno differenziata in base ai divari di sviluppo che caratterizzano le diverse realtà territoriali, dato che le caratteristiche del paese incidono sui costi e sui tempi di costruzione delle infrastrutture.

L'articolo 1 del Decreto Ministeriale stabilisce che il decreto è diretto a disciplinare la ricognizione degli interventi infrastrutturali, preliminare alla perequazione infrastrutturale, che riguardano una serie di strutture, reti e servizi.

In particolare: le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche; la rete stradale, autostradale e ferroviaria; la rete fognaria, idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas; le strutture portuali e aeroportuali, i servizi relativi al trasporto pubblico locale e il collegamento con le isole.

La ricognizione e l'individuazione degli interventi sono attuate in coerenza con l'azione strutturale a sostegno delle aree sottoutilizzate per la rimozione degli squilibri economici e sociali mediante risorse aggiuntive e dell'effettuazione di interventi speciali regolati ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 42 del 2009.

La ricognizione infrastrutturale è effettuata confrontando, per ciascun settore di intervento, i livelli di servizio offerti al 31 dicembre 2010 con i corrispondenti standard di servizio misurati alla stessa data, utilizzando appropriati indicatori.

Viene anche precisato che, ai fini del decreto, per infrastrutture si intendono i beni strumentali che forniscono servizi collettivi, a domanda individuale o aggregata, rivolti alle famiglie e alle imprese, nei settori indicati all'articolo 1 dello stesso decreto.

Nell'articolo 3 del decreto si precisa che, il fabbisogno infrastrutturale necessario a perseguire la perequazione infrastrutturale, è valutato individuando le infrastrutture necessarie a colmare il deficit di servizi.

La determinazione dei livelli di servizio, effettivi e standard, è effettuata distintamente per i settori di servizio pubblico individuati nell'articolo 1 e per regioni o per singole aree territoriali del Paese.

Entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri Ministri interessati, individuano gli interventi.

Il decreto precisa che, al fine di perseguire la perequazione infrastrutturale, ai territori caratterizzati da un maggior fabbisogno infrastrutturale deve essere garantita, compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli obiettivi di finanza pubblica, una quota di risorse pubbliche proporzionale all'entità del fabbisogno.